



*Il Presidente del Tribunale
Il Procuratore della Repubblica
Circondario di Matera*

Prot. n. 1586

Matera, 21 APR. 2020

Al Sig. Direttore Generale del Dipartimento politiche per la persona
Regione Basilicata
dr. Ernesto Esposito

Al Sig. Prefetto di Matera

Al Sig. Questore di Matera

Ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri
Matera – Potenza

Ai Comandanti Provinciali della Guardia di finanza
Matera - Potenza

Ai Direttori delle Case circondariali
di Matera e di Potenza

Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine di Matera, Potenza e Lagonegro

Al Magistrati Togati e Onorari del Tribunale e della Procura della Repubblica
di Matera

Al Dirigente, al Personale amministrativo tutto e ai Responsabili delle Aliquote di P.G.
del Tribunale e della Procura della Repubblica
di Matera

Al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione
del Palazzo di Giustizia di Matera
Ing. Gaetano ELIA

Al Medico competente per il SPP, Dr.ssa Carmelina DI PIERRI

Al Responsabile del Servizio di Vigilanza del Palazzo di Giustizia in Matera
svolto dalla "Metronotte srl"
Sig. Giovanni BARBARO

E, p.c.:

Al Sig. Presidente e al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza

Alle Unità di crisi per l'emergenza Covid presso la Settima Commissione CSM e presso il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziari Ministero della Giustizia

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

Oggetto: Misure di prevenzione sanitaria nel Palazzo di Giustizia in Matera.

Verifica temperatura corporea tramite termoscanner e saturimetri all'accesso delle persone al palazzo di Giustizia, e istituzione di un servizio di assistenza infermieristica (Rif.to V.S. nota 5.4.2020, prot.n.53687/13°2 e riunione 2.4.2020), a supporto delle attività del Servizio di vigilanza del Palazzo di Giustizia in Matera, via Aldo Moro n. 26.

- Lette le ordinanze del Presidente della Regione Basilicata nei termini di riferimento contenuti nell'ordinanza in data 11.4.2020, n.17;

- letto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 ed il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l'art. 1, n. 7, lett. d), come richiamato da "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" (del 14 marzo u.s., sottoscritto dalle organizzazioni sindacali su impulso della Presidenza del Consiglio e su concerto interministeriale);

- letto l'art. 2087 c.c. che, unitamente al D.Lgs. 81/2008, impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale dei lavoratori;

- letto, in particolare, il citato protocollo per cui: "Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni";

"Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS";

- letto il Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, co. 2 lett. h), k e l)", per il quale l'accesso ai servizi pubblici essenziali può essere condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

- letto altresì il paragrafo 3 prot. cit., per cui l'accesso dei visitatori sottostà alle stesse regole;

- considerato che la rilevazione della temperatura corporea ed il rilievo tramite saturimetro costituiscono trattamento di dati personali e, pertanto, devono avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente;

- ritenuto che è possibile registrare l'identità dell'interessato ed il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno

impedito l'accesso alla struttura; che deve essere fornita copia del presente alla persona cui viene inibito l'accesso, con registrazione dei dati identificativi, affinché acquisisca debita cognizione che il rilievo è fondato sui protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 mentre, con riferimento alla conservazione dei dati, la stessa è limitata al termine dello stato d'emergenza, con obbligo, a carico del responsabile del Servizio di Vigilanza, di annotare i dati in registro riservato, soggetto a custodia personale e divieto di trattamento degli stessi per finalità diverse dalla prevenzione dal contagio da COVID-19 e di diffusione o comunicazione a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

- ritenuto che, con riferimento ai dipendenti dell'amministrazione e ad ogni ulteriore persona sottoposta al controllo, risultata positiva, saranno assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore o dell'utente, e che tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore o l'utente comunichi di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

- vista la circolare del Ministero della Salute in data 3/2/2020 recante linee guida per la condotta degli operatori che, per ragioni professionali, si trovano a contatto con il pubblico, e le precauzioni da adottare nei luoghi di lavoro in relazione all'epidemia da Coronavirus (COVID-19);

- viste le ulteriori Circolari del Ministero della Salute in materia di misure idonee ad affrontare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid 19) tra cui le circolari in data 22 febbraio e 18 marzo 2020;

- richiamate le precedenti note e disposizioni degli scriventi volte a impartire indicazioni al personale di magistratura ed amministrativo in merito ai comportamenti da tenere per contenere la diffusione del contagio (disciplina orario apertura ufficio al pubblico e istituzione sportello dedicato) nonché i provvedimenti volti a dettagliare i limiti alla presenza in ufficio, in funzione della prevenzione del rischio connesso all'emergenza in atto;

- visto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in via di aggiornamento, da parte del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), ed il Protocollo governativo, condiviso con le parti sociali, inteso alla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, allegato al DVR e le disposizioni esecutive emanate da questi Uffici;

- tenuto conto della prescritta necessità di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea di tutte le persone che, a vario titolo, accedono quotidianamente a questo palazzo di giustizia (Via Nazario Sauro n. 1) ed al rilievo dei livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue;

acquisita la disponibilità del Responsabile del Servizio di Vigilanza della ditta "Metronotte" presso questo Palazzo di giustizia all'utilizzo delle suddette apparecchiature, da parte del proprio personale, senza aggravio di spese per l'Ufficio;

considerato che, in data 7.4.2020, sono stati consegnati a detto personale di vigilanza dalla Protezione civile della regione Basilicata, due termoscanner ed un saturimetro unitamente a n. 10 tute, mascherine, occhiali protettivi e n. 500 guanti in lattice;

richiamate le pregresse disposizioni in materia di rispetto della distanza interpersonale, ed utilizzo di mascherine o dispositivi analoghi, emanate dagli scriventi ;

acquisito il consenso dei capi degli uffici siti in questo palazzo di giustizia ed informati i dirigenti amministrativi degli stessi, ai quali è stata consegnata la documentazione di riferimento;

DISPONGONO

1. La premessa è parte integrante delle presenti previsioni. E' consentito l'accesso a questo Palazzo di Giustizia (via Aldo Moro n. 26, Matera) da parte di chiunque sia autorizzato a farvi ingresso (personale amministrativo, magistrati, avvocati, Forze dell'Ordine, personale di vigilanza ed infermieristico ed ogni utente o fornitore), previa verifica della temperatura corporea, con termometro a raggi infrarossi, eseguita a cura di personale infermieristico della Regione Basilicata, nei termini orari indicati dal Dirigente Generale del Dipartimento politiche della persona della Regione Basilicata e dunque dalle ore 7.20 fino alle ore 11.30, con le cautele indicate negli atti allegati al presente, ed in orari diversi a cura di personale addetto alla vigilanza del palazzo, in ogni caso seguendo le indicazioni fornite da quest'ultimo e di cui alla documentazione allegata al presente atto.
2. Il rilievo della temperatura corporea avverrà, tramite termoscanner, all'accesso principale di questo palazzo di Giustizia, a piedi, ovvero in auto prima di portarsi in garage con la stessa;
3. Potranno accedere al palazzo, unicamente coloro la cui temperatura corporea sia risultata non superiore a 37,5° C.
4. Ove tale soglia di temperatura risulti superata, il personale sopra indicato proporrà all'interessato la verifica del livello di ossigenazione del sangue, tramite saturimetro; il personale infermieristico in caso di esito positivo del predetto test rapido effettuerà rilievo tramite tampone, utilizzando allo scopo la sala Medicheria sita al p.t. del palazzo.
5. Nel richiedere il consenso dell'interessato verrà evidenziato che gli esiti negativi del predetto ulteriore accertamento evita l'obbligo di isolamento e di registrazione dei dati personali che consegue al superamento dei livelli di temperatura corporea.
6. Le persone cui sarà inibito l'accesso, riceveranno copia del presente provvedimento, firmando per ricevuta sull'analogo documento che viene conservato dal personale di vigilanza ed allegato all'apposito registro; verranno in ogni caso invitate a porsi in condizione di isolamento ed a contattare al più presto il medico curante ovvero le autorità sanitarie competenti;
7. I dati acquisiti verranno registrati, con l'annotazione delle generalità del soggetto interessato, solo nel caso in cui venga inibito l'accesso al palazzo di giustizia, al fine delle conseguenti comunicazioni alle autorità sanitarie competenti in funzione del contrasto dell'emergenza sanitaria;
8. Le presenti disposizioni sono efficaci dal giorno 27 aprile 2020 – per dar modo all'Autorità sanitaria di apprestare i servizi predetti – e fino all'11 maggio 2020, salvo proroghe, sulla base delle indicazioni dell'Autorità sanitaria e dell'eventuale proroga delle disposizioni di prevenzione sanitaria.

Il Procuratore della Repubblica

(Pietro ARGENTINO)



Il Presidente del Tribunale

(Giorgio PICA)

